



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DI COMUNI MARGHINE

**Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei,
Macomer, Noragugume, Sindia e Silanus**
Corso Umberto I n. 281, 08015 Macomer (NU)
Tel 0785/222200 – Fax 0785/222216

Macomer 14.11.2016

**BANDO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E INTEGRATIVI
SPECIALISTICI
E DI SERVIZI TECNICI
MEDIANTE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 36 , 63 E 163 DEL D.LGS 50/2016**

**IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DI COMUNI DEL MARGHINE**

VISTI:

- il Decreto legislativo 50/2016 ,
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), e ss.mm.ii., di seguito "Regolamento per le parti non abrogate dal D. Lgs 50/2016";
- il Decreto Ministeriale 143 del 31 ottobre 2013, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria", e ss.mm.ii., pubblicato nella GURI n. 298 del 20.12.2013, di seguito DM 143 del 2013;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e ss.mm.ii., di seguito D.P.R. 445 del 2000;
- Le linee guida ANAC in consultazione aventi ad oggetto "Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici " e le linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità ANAC , nell'adunanza del 21 giugno 2016 "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti-Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".
- Il regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza
In esecuzione della propria Determinazione n. 248 del 14. 11.2016

RENDE NOTO

che questa Amministrazione intende procedere alla costituzione di un Elenco aperto di operatori economici qualificati, da invitare a presentare offerta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche integrata e di servizi tecnici

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e ambito oggettivo

1. Il presente bando disciplina la formazione e gestione dell'Elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (di seguito "Elenco"), al fine di razionalizzare e semplificare la fase di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta nelle seguenti procedure:

- a) affidamento diretto, per importi inferiori alla soglia di quarantamila euro di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a);
 - b) procedura negoziata semplificata, per importi inferiori a 100.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 157 comma 2 del Codice ;
 - c) procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile art. 163 del Codice
 - d) procedure di cui all'art. 36 comma b per i servizi tecnici .
2. La formazione dell'Elenco aperto costituisce "indagine di mercato" cumulativa, e non dà luogo ad alcuna procedura selettiva paraconcorsuale.
3. L'indagine di mercato per la costituzione dell'Elenco è finalizzata all'individuazione degli operatori economici indicati all'articolo 46 lettera a,b,c,d, f del Codice, per l'affidamento dei servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, delle attività tecnico-amministrative ad essi accessorie, delle attività di supporto al responsabile del procedimento nonché dei servizi di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro con le modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
- Inoltre l'indagine di mercato è rivolta all'individuazione degli operatori economici qualificati per l'affidamento di altri servizi tecnici che verranno nel seguito specificati.
4. E' vietato l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e servizi integrativi a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

Articolo 2 - Principi

1. Nella utilizzazione dell'Elenco, l'Amministrazione deve osservare i principi generali come declinati nei commi che seguono.
 2. In applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, costituisce condizione essenziale per l'affidamento del servizio, il possesso di esperienza pregressa proporzionale e adeguata all'entità ed alla complessità dei servizi di ingegneria e architettura da affidare, valutato con riferimento all'importo dei lavori analoghi a quelli cui si riferiscono i servizi da affidare.
 3. In applicazione del principio di rotazione, è vietato, nell'ambito di ciascuna stazione appaltante l'invito di un operatore economico già invitato in una precedente gara anche se non affidatario. Non potrà inoltre essere invitato per due gare consecutive un operatore economico risultato aggiudicatario in esito ad una procedura di cui al presente bando. Sussiste il divieto di cumulo dell'incarichi al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria nell'arco temporale di 12 mesi.
 4. In applicazione del principio di non discriminazione, è fatto divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale, per l'iscrizione in Elenco o per la partecipazione alle selezioni, l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere, nei paesi dell'Unione Europea, prestazioni professionali in materia tecnica.
 5. In applicazione del principio di parità di trattamento e libera concorrenza, sono vietate le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, così come qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia, in pratica, le stesse conseguenze (Sentenza Corte di giustizia C.E. 3 giugno 1992, causa C-360/89). Detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli Operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori (sentenza Corte di giustizia C.E. 29 aprile 2004, causa C-496/99).
- Ne deriva che la procedura deve svolgersi senza consentire che qualcuno dei partecipanti goda di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. Tutti gli Operatori che partecipano alla procedura devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta.
6. In applicazione dei principi di efficienza ed efficacia, può essere considerata condizione di preferenza per la selezione o l'affidamento - ove il servizio da affidare riguardi prestazioni inerenti a più categorie di opere di cui all'articolo 7, Tabelle Z1 e Z2 del DM 143 del 2013 - l'adeguata esperienza e professionalità, negli elenchi relativi a tutte le categorie di opere interessate.
- Dove il servizio da affidare riguardi più tipologie di prestazioni di cui all'articolo 7, Tabelle Z1 e Z2 del DM 143 del 2013, e non si verifichi la presenza, nei relativi elenchi, di soggetti con adeguata esperienza

e professionalità per le distinte prestazioni .l'amministrazione può, inoltre, selezionare gli operatori iscritti in elenco per la categoria d'opera prevalente dello specifico intervento da progettare, ponendo l'obbligo, in capo agli stessi, di associarsi con altri operatori, anche non presenti in Elenco, in possesso dei requisiti speciali richiesti per lo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle regole sulla qualificazione nei servizi di ingegneria e architettura. In tale caso, in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore interpellato deve allegare i curricula dei professionisti associati, sottoscritti dai medesimi, da cui risultino soddisfatti tutti i requisiti di esperienza e professionalità carenti in capo all'operatore selezionato ma richiesti nel caso di specie.

Visto il generale divieto di subappalto delle prestazioni relative alla redazione della relazione geologica qualora sia prevista la redazione della relazione geologica , nel gruppo di progettazione, deve essere presente almeno un geologo, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria.

Al fine di garantire la massima partecipazione potranno essere selezionati e invitati gli operatori iscritti in elenco per la categoria d'opera dello specifico intervento da progettare pur se non presente il geologo,, ponendo l'obbligo, in capo agli stessi, di associarsi in raggruppamento temporaneo con Geologo , anche non presente in Elenco, in possesso dei requisiti speciali richiesti per lo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle regole sulla qualificazione nei servizi di ingegneria e architettura. (art. 31, co. 8, del Codice) al momento della presentazione offerta.

Articolo 3 - Organizzazione dell'elenco

1. L'Elenco è suddiviso in sottoelenchi, secondo la tipologia dei servizi di ingegneria, architettura e servizi integrativi di cui all'art. 1, co. 2 e secondo le seguenti categorie di opere, individuate nell'articolo 7, co. 2 del DM 143/ 2013:

- Edilizia;
- Strutture;
- Impianti;
- Infrastrutture per la mobilità;
- Idraulica;
- Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
- Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;
- Territorio e Urbanistica.

2. I servizi di ingegneria e architettura sono codificati nelle seguenti prestazioni, all'interno delle fasi di cui al DM 143 del 2013, articolo 7, rubricato "Specificazione delle prestazioni", Tavola Z-2, recante "Prestazioni e Parametri (Q) di incidenza":

1 Studi di Fattibilità

2 Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva

2.1 Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (tra cui la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica elaborati progettuali)

2.2 Prestazioni attinenti alla geologia

2.3 Attività relative alle indagini idrogeologiche

2.4 Attività relative alle indagini geotecniche e sismiche

2.5 Prestazioni attinenti all'agronomia

2.6 Prestazioni attinenti all'archeologia

3 Direzione Lavori, misure e contabilità

3.1 Attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione lavori (fra cui, le funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere)

4 Coordinamento della Sicurezza nelle Fasi di progettazione e di esecuzione

5 5 Attività di Supporto al Responsabile del Procedimento

6 Pratiche per il rilascio del certificato Prevenzione Incendi

7 Frazionamenti e Accatastamenti, Pratiche Espropriative

8 Rilievi Plano-Altmetrici e Rilievi Topografici

9 Servizi relativi a rilievo e restituzione di rilevamenti fotogrammetrici e aerofotogrammetrici

10 Rilievi e studi di traffico, di incidentalità, Safety Audit e Safety Review

11 Altre attività di supporto al RUP (art. 91, co.3, Codice)

12 Rilevamenti archeologici

13 Studi di Impatto Ambientale e Screening per procedure di Verifica e Valutazione di Impatto Ambientale

14 Servizi di verifica del progetto

15 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale

16 Collaudo statico

17 Collaudo tecnico-funzionale degli impianti

3. Gli Operatori economici devono iscriversi in Elenco indicando una o più tipologie di servizi una o più categorie di opere come individuate nella Tavola Z-1, recante "Categoria delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione di servizi e corrispondenze", Allegata al DM 143 del 2013.

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del DM 143 del 2013, si fa riferimento alle corrispondenze con i Tariffari degli ingegneri e architetti (Legge 2.3.1949, n. 143), dei geologi (D.M. 18.11.1971) e degli agronomi (D.M. 232/1991), richiamati nella predetta Tavola Z-1.

1 Edilizia E.01 – E.22

2 Strutture S.01 – S.06

3 Impianti

IA.01 – IA.04

IB.04 – IB.12

4 Infrastrutture per la mobilità V.01 – V.03

5 Idraulica D.01 – D.05

6 Tecnologie della informazione e della comunicazione T.01 – T.03

7 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnia, Ruralità, Foreste P.01 – P.06

8 Territorio e Urbanistica U.01 – U.03

4..Ai sensi dell'articolo 8 del DM 143 del 2013 ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento, all'interno delle singole categorie d'opera, riportate nella Tavola Z.1, la classificazione delle prestazioni è stabilita tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando le indicazioni dell'ANAC contenute nel documento in consultazione "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti-Documento di consultazione-Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) che si riporta nel seguito:

"Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, fino all'adozione di eventuale nuovo DM, come previsto dall'art. 24, comma 8, del Codice, si ritiene potere enucleare i seguenti principi.

Nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.

In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal D.M. . 143/2013, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

Nella determinazione A.N.AC. n. 4/2015, tale questione è stata già affrontata, evidenziando come «molte stazioni appaltanti, in passato, hanno interpretato l'articolo 14, della legge n. 143/1949, in modo discutibile, per ridurre i corrispettivi di progettazione al di sotto dei minimi tariffari allora inderogabili.

Per esempio gli ospedali sono stati considerati come appartenenti alla classe I categoria c) e non alla categoria d) [...]. Pertanto, nei bandi occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con progetti valutati dalle stazioni appaltanti classe I categoria d), anche sulla base di progettazioni di opere che le stazioni appaltanti hanno considerato appartenenti alla classe I, categoria c)».

Tale criterio deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta. “

Gli operatori economici potranno inoltre iscriversi per le seguenti ulteriori prestazioni tecniche non ricomprese nell'allegato :

- Analisi di laboratorio
- consulenza Geotecnica
- consulenza idrologica
- Indagini geotecniche
- Indagini idrogeologiche
- Misurazioni e monitoraggi
- Pratiche catastali
- Rilievi topografici

- Direttore esecuzione di servizi
- Direttore esecuzione appalto di igiene urbana
- Direttore esecuzione di forniture
- Supporto al RUP in appalti di servizi
- Supporto al RUP in appalti di forniture
- Piani di protezione civile
- Progettazione appalti servizi
- Progettazione appalti forniture
- Consulenza ambientale
- Istruttoria pratiche edilizie- supporto al Responsabile del procedimento
- Istruttoria pratiche paesaggistiche- supporto al Responsabile del procedimento
- Istruttoria degli studi di compatibilità idraulica- supporto al Responsabile del procedimento
- Istruttoria degli studi di compatibilità geologica-geotecnica- supporto al Responsabile del procedimento

L'esperienza maturata in tali prestazioni dovrà essere indicata nel Curriculum Vitae allegato.

Articolo 4 - Ambito soggettivo di operatività dell'Elenco

1) L'elenco verrà utilizzato oltre che dalla Centrale Unica di Committenza nell'ambito delle procedure di propria competenza , autonomamente dai singoli Comuni che costituiscono l'unione o che aderiscono alla centrale di Committenza previa nomina di un responsabile del Procedimento.

Tale elenco sarà utilizzato obbligatoriamente dalla Centrale di Committenza e facoltativamente dai Comuni per le procedure di loro competenza .

L'Amministrazione ha, comunque, la facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco , nei seguenti casi:

- a) quando, per la categoria di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, non risulta iscritto alcun operatore economico;
- b) quando nella categoria di opere oggetto cui si riferiscono i servizi da affidare, risulta iscritto un unico operatore economico e si ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
- c) quando per la categoria di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, nessuno degli operatori economici iscritti nell'Elenco, risulta disponibile allo svolgimento del servizio nel termine e secondo le modalità richieste.

Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal responsabile del procedimento;

- d) quando occorre procedere ad affidamenti diretti in favore di operatori non iscritti nell'Elenco, in ragione della particolare natura del servizio ovvero del particolare livello di specializzazione richiesto, previa adeguata motivazione.
- e) quando occorre procedere ad affidamenti diretti per situazioni di somma urgenza e di protezione civile

Articolo 5 - Soggetti ammessi. Divieti

1. Sono ammessi a presentare domanda per l'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici di cui all'art. 46 del codice di seguito riportati:
 - a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE,
 - b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
 - c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
 - d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
2. Ai sensi dell'art. 253, commi 1 e 2 del Regolamento, è fatto divieto all'operatore di partecipare alla stessa procedura di gara singolarmente e quale componente di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile (di società di professionisti o di società di ingegneria) e di ogni altro tipo di società nelle quali l'operatore sia amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, consulente su base annua o collaboratore a progetto.
3. Gli eventuali rapporti di collegamento e controllo saranno valutati da ciascuna stazione appaltante in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del c.c..
4. Nel caso di richiesta di iscrizione all'Elenco che pervenga da parte di professionista, , devono essere indicati tutti i dipendenti o collaboratori a progetto o consulenti su base annua, se del caso.
5. Nel caso di richiesta di iscrizione all'Elenco che pervenga da parte di società, per le finalità di cui all'art. 253, comma 2, del Regolamento, devono essere indicati tutti gli amministratori, tutti i soci, i direttori tecnici, i dipendenti, i consulenti su base annua o collaboratori a progetto.
- 6.. In ogni caso l'inosservanza del divieto di cui all'articolo 253, commi 1 e 2 del Regolamento, determina la cancellazione dall'Elenco, sia dell'Operatore economico singolo, sia dell'operatore economico nella cui organizzazione il soggetto richiedente ricopra il ruolo di socio, amministratore, dipendente o consulente su base annua o collaboratore a progetto o direttore tecnico.
7. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, sono qualificati alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Si applica l'articolo 47 del Codice.
8. i consorzi ordinari e i GEIE non ancora costituiti possono essere iscritti nell'Elenco, a condizione che, unitamente alla presentazione di tutta la documentazione richiesta, presentino la dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di un servizio.
9. Ove il soggetto richiedente sia un consorzio stabile (o un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o un consorzio tra imprese artigiane, qualificato anche per lo svolgimento dei servizi di

ingegneria e architettura) tutte le società consorziate indicate come esecutrici devono presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente Bando.

Articolo 6 – Istanza di iscrizione: dichiarazioni

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di Unione di Comuni Marghine <https://unionemarghine.acquistitelematici.it>, sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun albo di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Fornitori e Professionisti Telematico. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, tramite l'invio di un ticket

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato da Unione dei Comuni Valle del Cedrino si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Si evidenzia che tutti i servizi indicati nel CV caricato in formato PDF dovranno essere caricati nel sistema.

La selezione non verrà fatta sui servizi di ingegneria e architettura non caricati nel sistema .

Per quanto riguarda le altre prestazioni tecniche dovranno essere specificate nel Curriculum Vitae.

L'istanza, di iscrizione secondo le modalità indicate nei precedenti commi deve essere sottoscritta: dal libero professionista; dal rappresentante dello Studio Associato (e sottoscritta da tutti i soci); dal legale rappresentante, nel caso di società di ingegneria, società di professionisti, società di persone, società di capitali; dal legale rappresentante del consorzio, nel caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.

Nell'istanza di iscrizione deve essere dichiarata, preliminarmente:

- la forma giuridica di partecipazione;
- la struttura operativa ai sensi art. 263, comma 1, lett. d) del Regolamento, recante i dati personali e professionali dei professionisti tecnici in organico che svolgeranno le prestazioni in caso di affidamento (socio attivo, dipendente, collaboratore a progetto, consulente su base annua);
- i titoli di studio posseduto dai componenti della Struttura Operativa e della data di conseguimento: le tipologie di servizi di ingegneria e architettura e le relative categorie di opera di cui al DM 143/2013 in cui intende iscriversi;
- l'elezione di domicilio.

In sede di iscrizione l'operatore economico, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, rende, altresì, a cura del legale rappresentante, come meglio specificato di seguito, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, attestanti la propria anagrafica nonché il possesso dei requisiti generali di capacità di cui al comma 7.

Tale dichiarazione deve essere resa:

- dal libero professionista;
- dal rappresentante dello Studio Associato e sottoscritta da tutti i soci;
- dal legale rappresentante, nel caso di società di ingegneria, società di professionisti, società di persone, società di capitali;
- per i consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata come esecutrice in sede di iscrizione.

L'anagrafica dell'operatore, reca:

- a) I dati identificativi dell'iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) - (per le imprese con sede in altro Stato è indicato il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con indicazione sia dei "soci" di srl / spa, accomandanti, ecc., ai soli fini dell'art. 253, comma 2 del Regolamento, sia dei dati identificativi: di tutti i soci di società in nome collettivo; di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; nonché, per ogni altro tipo di società o consorzio: di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; di tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; del presidente; di tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici; del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di iscrizione (NOTA BENE: Cons. di Stato, Adunanza Plenaria n. 24/2013: per socio di maggioranza si intende quello che ha la maggioranza relativa delle quote tale da poter bloccare le decisioni e le scelte della società (ad es. ciascuno dei due soci al 50%, o nel caso di tre soci, un socio al 50%).
- b) I dati identificativi dell'iscrizione della COOPERATIVA (se tale);
- c) I dati identificativi del CONSORZIO
- d) I dati identificativi dell'Ufficio delle Entrate competente;
- e) I dati identificativi della Cancelleria fallimentare competente;
- f) I riferimenti al C.C.N.L. cui aderisce l'operatore;
- g) l'indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;
- h) l'iscrizione presso gli ordini o collegi professionali;
- i) i dati identificativi del direttore tecnico (previsto obbligatoriamente solo per le società di ingegneria)
- j) i dati identificativi dello Studio Associato

Indipendentemente dalla natura giuridica degli Operatori economici, i servizi di ingegneria e architettura di cui al presente Elenco devono essere svolti da professionisti iscritti ai rispettivi ordini o albi o collegi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso del titolo di studio, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti speciali previsti nel presente Bando ai sensi e per gli effetti degli

artt. 50, 263 e 267 del Regolamento e dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa di settore per lo svolgimento della tipologia di servizi per i quali si richiede l'inserimento nell'Elenco.

Per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro in regime giuridico di tempo pieno si applica il regime delle incompatibilità e dei divieti di cui agli articoli 11 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, 53 del D.lgs. 165/2001 e 44 della L.R. n. 31/1998.

L'operatore deve dichiarare:

A. L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice .

Ciascuno dei soggetti di seguito indicati – come da dichiarazione concernente l'anagrafica dell'operatore di cui al comma 2 - deve rendere ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, le dichiarazioni personali concernenti l'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici previste dagli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, nonché dall'articolo 80:

libero professionista; tutti i soci dello studio associato; tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; nonché, per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; presidente; tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. per socio di maggioranza si intende quello che ha la maggioranza relativa delle quote tale da poter bloccare le decisioni e le scelte della società (ad es. ciascuno dei due soci al 50%, o nel caso di tre soci, un socio al 50%).

Agli operatori economici che si iscrivono verrà richiesta la disponibilità ad effettuare servizi tecnici di somma urgenza.

In questo caso l'operatore economico dovrà garantire in caso di diramazione di allerta di protezione civile la disponibilità all'interno del territorio dei comuni costituenti l'Unione e il pronto intervento entro un termine massimo di 30 minuti dalla chiamata.

L'elenco operatori economici di somma urgenza e l'elenco dei mezzi e attrezzature a disposizione, potranno essere inseriti nei piani di protezione civile dei comuni dell'Unione.

L'istanza di iscrizione dovrà essere corredata dal patto di integrità firmato digitalmente e caricato nel sistema.

Articolo 7– Requisiti speciali

1. Gli operatori economici richiedenti l'iscrizione in Elenco dichiarano il possesso dei requisiti speciali previsti nei precedenti articoli del presente Bando, e compilano la relativa Scheda Tecnica professionale, recante la specificazione dei servizi di ingegneria e architettura, degli studi di fattibilità e dei servizi di verifica svolti negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, secondo la codifica indicata nell'articolo 3.

Nella Scheda Tecnica Professionale, in ogni riga, per ogni singolo lavoro deve essere indicata:

- la "Natura del servizio tecnico" espletato (utilizzando la codifica di cui all'articolo 3, comma 4);
- il titolo dell'intervento
- la committenza (denominazione);
- la relativa categoria dell'opera ai sensi del D.M. n. 143 del 2013 (art. 3, comma 2);
- l'importo dei lavori;
- l'importo dei servizi;
- la quota parte, in caso di ATP;
- il periodo di esecuzione: data di inizio e fine servizio;
- la data di approvazione e verifica (solo per i progetti);
- la data di inizio e conclusione del servizio;
- la percentuale nel decennio.

2. Gli operatori dovranno, inoltre, specificare se l'attività sia stata svolta con piena titolarità ovvero in qualità di co-prestatore (in caso di ATP, comportante un frazionamento dell'importo dei lavori commisurato al numero dei co-prestatori).

Articolo 8- Fasce di importo

In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura nella selezioni dei professionisti da invitare , è richiesto, oltre all'iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi o Collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge, il

possesso di esperienza pregressa proporzionale e adeguata, in applicazione dei principi di cui all'articolo 2, valutata, ai sensi dell'articolo 267, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento, in base all'importo e categoria delle opere nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere.

Agli Operatori è, pertanto, richiesto un requisito minimo, come di seguito precisato, relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie di opere in cui è suddiviso l'elenco:

aver svolto - negli ultimi dieci anni - servizi, di cui agli articoli 91 del Codice e 252 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle classificazioni contenute nel DM 143 del 2013, per un importo globale per ogni categoria di opere almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie di opere.

L'operatore economico è pertanto in automatico iscritto alla fascia di importo che va da 0 al valore delle prestazioni svolte per ciascuna categoria e prestazione come dichiarato nella sua istanza

Per l'affidamento dei servizi di collaudo indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico che richiede l'iscrizione, oltre al possesso dei requisiti speciali, richiesti per l'intervento da collaudare, ai sensi del presente articolo, è necessario aver conseguito il titolo professionale di cui all'articolo 216, commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

Per il conferimento del servizio di collaudo statico, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del d.P.R.6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", è richiesta l'iscrizione all'Ordine professionale degli ingegneri o architetti da almeno dieci anni.

Ai sensi dell'articolo 216, comma 10 del Regolamento, il soggetto esterno che sia stato affidatario di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.

Per l'affidamento dei servizi di verifica la selezione verrà effettuata tra i soggetti iscritti nei rispettivi Ordini o Albi professionali e con le necessarie certificazioni o accreditamenti previste dall'art. 26 comma 6 del codice e da specifiche disposizioni di legge, e in relazione all'esperienza pregressa consistente nello svolgimento di servizi di verifica o altri servizi analoghi per categorie di cui al DM 143 del 2013, per le quali si chiede l'iscrizione, secondo le specifiche indicate nei precedenti commi:

1. Gli studi di fattibilità presentano le medesime modalità di selezione dei servizi di ingegneria specificati nei precedenti commi.

2. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, costituisce condizione essenziale per l'affidamento del servizio, il possesso di esperienza pregressa proporzionale e adeguata all'entità ed alla complessità del medesimo.

3. In applicazione degli stessi principi, la selezione degli operatori da invitare avverrà in relazione all'esperienza pregressa di avvenuto espletamento di Studi di fattibilità di importo superiore o uguale all'importo dell'affidamento.

4. Per l'inserimento nell'Elenco, oltre all'iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi o Collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge, è richiesta una esperienza pregressa consistente nell'aver svolto almeno uno Studio di Fattibilità o altro servizio analogo per categorie di opere di cui al DM 143 del 2013, per le quali si chiede l'iscrizione, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Per "servizio analogo" si intende l'aver svolto almeno un servizio di progettazione di livello preliminare.

5. Per l'affidamento degli Studi di Fattibilità è richiesto il requisito minimo dell'avvenuto svolgimento di studi di fattibilità - prestati negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di invio della lettera di invito - relativi a lavori di importo complessivo almeno pari al cento per cento dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare e di natura analoga allo stesso, tenuto conto delle categorie di opere di cui al DM 143 del 2013.

PARTE SECONDA - FUNZIONAMENTO DELL'ELENCO

Articolo 9- Controllo e validazione delle istanze. Abilitazione

La procedura si conclude entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della istanza telematica di Iscrizione. La falsa dichiarazione costituisce preclusione all'iscrizione nell'Elenco e comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Non sono ammesse le istanze costituite da documenti differenti da quelli richiesti, o prive di una parte dei documenti richiesti, o con notizie carenti rispetto a quanto richiesto, o non sottoscritte digitalmente, o effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

L'Elenco formato è un elenco aperto. L'iscrizione nell'Elenco non è soggetta, pertanto, a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di aggiornamento di cui all'articolo 12. I soggetti interessati all'iscrizione e non ancora iscritti potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di iscrizione.

L'istanza di iscrizione attiva la richiesta di abilitazione. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo sarà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La documentazione è inviata a rischio del mittente e la Centrale di Committenza non potrà accogliere eccezioni qualora la stessa non pervenga nella disponibilità dell'amministrazione.

E' compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni del bando durante la compilazione. E' comunque possibile richiedere telematicamente informazioni con invio di ticket.

Articolo 10 - Verifica del possesso dei requisiti

La Centrale Unica di Committenza procede periodicamente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al momento dell'iscrizione o in sede di aggiornamento, su un campione significativo degli iscritti.

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in occasione di ogni procedura, fatto salvo il caso in cui l'operatore economico sia stato oggetto di una precedente verifica, ai sensi del comma 1, nei centoventi giorni antecedenti all'aggiudicazione o all'affidamento.

Articolo 11 - Aggiornamento

L'Elenco ha validità con effetto a decorrere dalla data di prima pubblicazione sul sito istituzionale Della Centrale Unica di Committenza Unione di Comuni del Marghine

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza (semestrale), ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco.

La Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di cancellazione per intervenuta decadenza.

La cancellazione è meramente virtuale; i dati rimarranno attivi nel sistema e in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

La Centrale di Committenza si riserva, altresì, di richiedere un aggiornamento dei dati forniti in fase di iscrizione e di avviare un aggiornamento del processo di valutazione in qualsiasi momento anche nel caso in cui vengano introdotte nuove prestazioni tecniche oppure intervengano nuove disposizioni normative.

Articolo 12.- Cause di sospensione

La Centrale Unica di Committenza dispone la sospensione di un operatore economico dall'Elenco:

- a) in caso di mancato aggiornamento emerso in fase di procedura selettiva o in sede di verifica, per un periodo pari a sei mesi dall'accertamento, e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione;
- b) in caso di carenza temporanea dei requisiti previsti nell'articolo 38 del Codice, fino al momento della regolarizzazione dei requisiti mancanti.

Il responsabile del procedimento verifica le cause di sospensione di cui al comma precedente.

Il provvedimento di sospensione è comunicato per iscritto all'operatore economico interessato.

L'operatore economico può richiedere la sospensione temporanea dall'albo, in tale caso il responsabile della CUC provvederà a sospenderlo senza ulteriori comunicazioni.

Nel periodo di sospensione l'operatore economico non potrà essere invitato a nessuna procedura di gara ne bandita dalla Centrale di Committenza né da parte dei Comuni. .

Articolo 13- Cause di cancellazione

Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Elenco il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

- a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti generali o speciali di capacità, resa ai fini dell'iscrizione nell'Elenco nonché nell'ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione dei servizi;
- b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali;
- c) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;
- d) risoluzione del contratto per inadempimento;
- e) grave negligenza o malafede nello svolgimento del servizio accertata e notificata dall'Amministrazione;
- f) mancata risposta all'invito di partecipazione a due procedure senza adeguata motivazione;
- g) mancata accettazione di un affidamento diretto per due volte consecutive. senza adeguata motivazione;
- h) rinuncia ad affidamento aggiudicato senza adeguata motivazione scritta
- i) non aver garantito la reperibilità entro 30 minuti in caso di allerta di protezione civile se iscritto come operatore di protezione civile.

Il responsabile del procedimento annota il verificarsi delle cause di cancellazione di cui al comma precedente.

La Centrale Unica di Committenza informa l'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico, il Servizio Tecnico si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata.

Il provvedimento di cancellazione d'ufficio è assunto dalla centrale Unica di Committenza e comunicato per iscritto all'operatore economico interessato.

La cancellazione d'ufficio comporta l'impossibilità per l'operatore economico di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è, altresì, disposta su esplicita richiesta dell'operatore economico, tramite apposita istanza.

PARTE TERZA – MODALITA' DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO

Articolo 14 - Determinazione dei corrispettivi a base d'asta

L'importo presunto delle prestazioni per i servizi di ingegneria e architettura è determinato ai sensi dei parametri di cui al DM 143 del 2013. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente bando è stabilita nella tavola Z-1 allegata al DM 143 del 2013, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera per le sole categorie "Edilizia", "strutture", "Infrastrutture per la

mobilità”, come da Determina ANAC n. 4 del 25.02.2015 (G.U. n. 61 del 14.02.2015 punto 4 “Classi, Categorie e tariffe professionali”, 2° capoverso).

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento

alle corrispondenze indicate nella citata tavola Z-1.

Sul corrispettivo determinato ai sensi del comma 1, gli Operatori economici sono invitati a presentare la propria offerta.

La procedura di calcolo per la determinazione del valore del servizio deve essere allegata alla Lettera d'invito.

La corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura non può essere subordinato all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

È vietato l'artificioso frazionamento dei servizi allo scopo di farli rientrare nei limiti di importo che consentono l'applicazione della presente procedura.

Articolo 15.- Criteri di aggiudicazione

I servizi sono affidati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al criterio del prezzo più basso

Articolo 16 - Modalità di selezione

L'Amministrazione seleziona preliminarmente, sulla base dell'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, della/e categoria/e di opere di cui al D.M. 143/2013 nonché della tipologia del servizio, secondo i principi richiamati all'articolo 2, tutti gli operatori economici idonei iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento.

La selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, avviene tramite:

1) sorteggio effettuato in automatico dal software che gestisce il sistema tra i soggetti idonei iscritti nell'Elenco, preliminarmente individuati ai sensi del comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

2) selezione discrezionale da parte del Responsabile del Procedimento adeguatamente motivata nella determinazione a contrarre nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;

Le modalità di gestione del sorteggio e della selezione tengono conto dell'esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità. A tal fine è garantita la necessaria coerenza della capacità tecnico – organizzativa e, se del caso, economico-finanziaria con l'importo del servizio da affidare.

Ciascuna stazione appaltante, nelle procedure di affidamento tramite l'Elenco, deve osservare il principio di rotazione come specificato nell'art. 2.

Per i servizi di ingegneria e architettura l'Amministrazione seleziona, con le modalità sopra delineate, tra i soggetti idonei iscritti nell'elenco, almeno cinque operatori qualificati - ove sussistano in tale numero aspiranti idonei - che sono invitati a presentare la propria offerta tecnica ed economica, ovvero esclusivamente economica, unitamente alla dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti di ordine generale. Qualora la stazione appaltante intenda utilizzare l'esclusione automatica, deve invitare almeno dieci operatori qualificati (AVCP, Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010, recante “Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria”).

Qualora il servizio da affidare riguardi prestazioni inerenti a diverse categorie di opere di cui al D.M. 143/2013, possono essere selezionati gli operatori iscritti in elenco che risultino in possesso di requisiti di qualificazione e professionalità adeguati per ciascuna categoria di opera di cui al D.M. 143/2013.

L'amministrazione può, inoltre, selezionare gli operatori iscritti in elenco per la categoria d'opera prevalente dello specifico intervento da progettare, ponendo l'obbligo, in capo agli stessi, di associarsi con altri operatori, anche non presenti in Elenco, in possesso dei requisiti speciali richiesti per lo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle regole sulla qualificazione nei servizi di ingegneria e architettura. In tale caso, in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore interpellato deve allegare i curricula dei professionisti associati, sottoscritti dai medesimi, da cui risultino soddisfatti tutti i requisiti di esperienza e professionalità carenti in capo all'operatore selezionato ma richiesti nel caso di specie.

In caso di affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, il responsabile del procedimento seleziona direttamente l'operatore economico tra quelli idonei iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, attraverso una scelta discrezionale adeguatamente motivata ovvero mediante il sistema del sorteggio effettuato dal software, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Qualora possibile, così come suggerito nelle direttive ANAC, si richiederanno due preventivi .

E' facoltà del responsabile del procedimento scegliere direttamente i soggetti da invitare nelle procedure negoziate in alternativa al sorteggio casuale , motivando adeguatamente le ragioni della scelta e nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 2.

Il responsabile del procedimento, in alternativa all'affidamento diretto, può invitare a presentare offerta, per i servizi di ingegneria e architettura nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e rotazione, un numero di operatori inferiore a cinque.

Nel caso di affidamento diretto, il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi del DM 143 del 2013, è negoziato tra il Responsabile del Procedimento e l'operatore individuato per l'espletamento del servizio (determinazione AVCP n. 4/2007).

. I servizi di cui all'articolo 252 del Regolamento valutabili nella fase di selezione, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente alla data di invio della lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Ai fini della valutazione dei servizi svolti, non è rilevante la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2 del Regolamento.

Gli studi di fattibilità valutabili nella fase di selezione, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente alla data di invio della lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Sono valutabili altresì i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione, rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che, su richiesta della stazione appaltante, fornisce prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori ovvero il certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Nel caso in cui il servizio per lavori analoghi sia stato svolto dall'operatore in raggruppamento con altri operatori, la quota parte di servizio attribuita allo stesso, sarà quantificata sulla base della relativa partecipazione nell'esecuzione del servizio medesimo.

Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento del servizio e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile nonché i criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera d'invito deve essere allegata la stima degli onorari e una nota illustrativa delle prestazioni.

In seguito al ricevimento della lettera di invito l'operatore economico può presentare offerta associato con altri operatori, anche non presenti in Elenco, in possesso dei requisiti speciali richiesti per lo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle regole sulla qualificazione nei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 17 - Pubblicità preventiva e successiva

Il presente bando è pubblicato nell'albo pretorio on line dell'Unione dei Comuni valle del Cedrino ,nei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni e nel profilo di committente della stazione appaltante/centrale unica di committenza; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione . Per una più ampia diffusione il presente bando sarà pubblicato inoltre sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e verrà trasmesso così come previsto nelle linee guida predisposte dall'ANAC agli ordini professionali nazionali e territoriali.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Disposizioni finali

Gli Operatori che abbiano già provveduto a inoltrare istanza libera di iscrizione all'albo professionisti, dovranno procedere ad adeguare la stessa alle richieste del presente bando.

L'avvenuta costituzione dell'elenco non preclude, seppure in via di eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti non iscritti nell'Elenco qualora, per impreviste e speciali esigenze, da motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità.

L'avvenuta costituzione dell'elenco non preclude, ugualmente in via di eccezione, l'affidamento di un determinato servizio a un dato operatore per il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio la complementarità con altro servizio, in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente), la cui sussistenza sia oggettivamente riscontrabile, ai sensi dell'articolo 63 del Codice, consentano di

sostenere che costui versi in una condizione differenziata rispetto alla generalità degli Operatori potenzialmente interessati all'affidamento del servizio.

In ogni caso, l'Amministrazione ha facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, nei seguenti casi:

- a) quando, per la categoria di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, non risulta iscritto alcun operatore economico;
- b) quando nella categoria di opere oggetto cui si riferiscono i servizi da affidare, risulta iscritto un unico operatore economico e si ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
- c) quando per la categoria di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, nessuno degli operatori economici iscritti nell'Elenco, risulta disponibile allo svolgimento del servizio nel termine e secondo le modalità richieste.
Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal responsabile del procedimento;
- d) quando occorre procedere ad affidamenti diretti in favore di operatori non iscritti nell'Elenco, in ragione della particolare natura del servizio ovvero del particolare livello di specializzazione richiesto, previa adeguata motivazione.
- e) quando occorre procedere ad affidamenti diretti per situazioni di somma urgenza e di protezione civile

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco per l'eventuale successivo affidamento di servizi e sarà consentito nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio da affidare o affidato.

Poiché i dati richiesti sono funzionali all'iscrizione del candidato nell'elenco ed all'affidamento del servizio, il rifiuto di rispondere comporta la mancata iscrizione nell'elenco.

Articolo 20 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l' Ing. Elio Cuscusa.

Non verranno forniti chiarimenti telefonici .Tutte le richieste dovranno essere inoltrate all'interno del sistema informatico oppure via pec al seguente indirizzo cuc@pec.unionemarghine.it

Art. 21 Informazioni generali

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", visibile alla pagina:

<https://unionemarghine.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del n° di inviti per singolo operatore economico, ed il n° di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

L'operatore economico è tenuto a verificare la funzionalità dell'indirizzo di posta elettronica PEC fornita.

L'amministrazione non è responsabile di ritardi o mancata consegna di comunicazioni causate dalla mancata ricezione, dovuta a problemi di ricezione della PEC di destinazione (esempio perché piena).

Art. 22.OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici

Art. 23 NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle linee guida ANAC

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Elio Cuscusa